

Allegato "B" all'atto n. 31629

Statuto CTM S.p.A.

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

#### Articolo 1

##### Denominazione

1. E' costituita ai sensi dell'art. 113 lett. e) e con le modalità di cui al successivo art.115 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 per trasformazione del CTM Consorzio Trasporti e Mobilità, in una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata "CTM S.p.A.".

#### Articolo 2

##### Sede

1. La Società ha la sua sede legale in Cagliari.  
2. Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, filiali e succursali.

#### Articolo 3

##### Oggetto

1. La Società ha per oggetto la realizzazione, la gestione e l'esercizio dei seguenti servizi e attività in qualunque forma affidati e/o svolte sia direttamente sia attraverso Società partecipate e/o controllate:

(a) pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;

(b) eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, coincidenze o interdipendenze con servizi di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, comprese linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di Regioni o dello Stato;

(c) svolgimento di attività connesse all'esercizio del servizio di trasporto quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;

(d) servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio, anche fuori linea, e di trasporto merci;

(e) servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;

(f) impianto e gestione di parcheggi e parchimetri e comunque di strutture attinenti l'intermodalità;

(g) attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;

(h) attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto.

Nell'ambito trasportistico la Società potrà svolgere:

1. l'esercizio di attività di consulenza e di assistenza;

2. l'attività di realizzazione di cartografie, di indagini O/D;

3. progettazione e realizzazione di reti;

4. organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali, organizzative, formative nei campi di specifico interesse;

5. elaborazione di progetti e direzione di lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionati da terzi;

La Società potrà inoltre:

- instaurare rapporti di collaborazione con Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, con altri Enti Pubblici, con le Università, e stipulare con essi apposite convenzioni;

- realizzare collaborazioni con altre aziende di servizi;  
- assumere commesse, anche con altri soggetti, per esercitare le attività previste nel proprio oggetto Sociale ed esercitare ogni e qualsivoglia attività diretta allo sviluppo, anche per la successiva vendita, di modelli, know how e software nell'ambito delle attività rientranti nel proprio oggetto sociale.

2. Rientrano nell'oggetto sociale anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

3. La Società potrà infine costituire Enti, Società, Consorzi ed Associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti quando ciò non comporti, per la missione e per l'effetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, complementari, connesse e/o ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. La Società potrà operare senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

#### Articolo 4

##### Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

#### TITOLO II

##### Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

#### Articolo 5

##### Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 24.529.000,00 (ventiquattromilionicinquecentoventinovemila/00) diviso in numero di 475.000 (quattrocentosettantacinquemila) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del Codice Civile in materia.

3. Potranno essere ammessi altri Soci pubblici o privati secondo la normativa in vigore. Le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al Capitale Sociale anche al fine di favorire l'ingresso di nuovi Soci. La Società sarà comunque sempre composta con prevalente capitale pubblico locale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria da assumersi con il voto favorevole di tante azioni rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale.

4. L'ingresso di altri Soci pubblici o privati potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni, ferme restando le limitazioni di cui al successivo articolo 6.

5. Qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio si farà ricorso alle procedure di legge di offerta pubblica di vendita.

#### Articolo 6

##### Limiti al possesso di azioni

1. E' fatto divieto al singolo Socio, diverso dal Comune di Cagliari, dal Comune di Quartu e dalla Città metropolitana di Cagliari, al suo nucleo familiare, comprendente il Socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli, di detenere una parteci-

pazione azionaria maggiore del 5% del capitale sociale.

2. Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di Società controllate, o di Società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad essa inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Il limite di possesso azionario di cui ai commi precedenti si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo Socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le Società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle Società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3° comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di Società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi. Relativamente agli accordi o patti inerenti l'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di Società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 5% del capitale con diritto di voto se si tratta di Società negoziate in un mercato ufficiale, o il 10% in tutti gli altri casi.

4. Chiunque possieda azioni della Società in violazione del divieto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta alla Società stessa entro 20 giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito, fermo restando quanto previsto al successivo comma 9.

5. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico comunicato alla Società per iscritto e reso pubblico mediante annuncio su tre quotidiani: uno locale, uno nazionale ed uno economico, entro 5 giorni dalla stipulazione. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.

6. Il limite al possesso azionario di cui al presente articolo non si applica per un periodo di due anni dalla data di acquisto o sottoscrizione dei titoli alle azioni che siano state rilevate dai partecipanti ai Consorzi di garanzia del buon esito di offerte pubbliche di azioni della Società nell'ambito delle offerte stesse.

7. La validità di patti o accordi tra Soci di cui all'articolo 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata al gradimento espresso dal Socio pubblico titolare di una partecipazione maggioritaria, nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'accordo alla Società.

8. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i Soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di rifiuto di gradimento o inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal com-

portamento in Assemblea dei Soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei Soci stessi sono impugnabili.

9. Ad eccezione del Comune di Cagliari, del Comune di Quartu e della Città metropolitana di Cagliari e dei soggetti, di cui al comma 6 del presente articolo, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5 % del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei Soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione Assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

10. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

11. Le clausole statutarie introdotte dal presente articolo, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dalla data di costituzione della Società.

#### Articolo 7

##### Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

3. In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo nel rispetto delle norme del c.c.. I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e nei modi che questo riterrà opportuni. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia maggiorato di due punti, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

4. La Società, per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione.

5. Le azioni privilegiate conferiscono diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie e avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

- sull'utile di esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 25, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2 % (due per cento) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'Assemblea. In ogni caso, la quota residua destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

- in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

6. Le azioni privilegiate saranno offerte prioritariamente ai dipendenti della Società.

7. Su delibera dell'Assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 2357 Codice Civile, in materia di acquisto di azioni proprie.

## Articolo 8

### Diritto di opzione

1. In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

## Articolo 9

### Trasferimento azioni

1. Fatte salve le norme contenute nell'art. 6 e nell'art. 10, le azioni sono liberamente trasferibili.

2. Qualora un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le azioni proprie o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all'Organo amministrativo.

3. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita forzata, vendita in blocco o altri), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants, o di diritti di opzione.

4. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 2, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri Soci e all'Organo amministrativo. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili, o tutti gli warrants o i diritti di opzione offerti in vendita.

5. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa sull'intero numero delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita saranno attribuiti ai Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al precedente art. 6 in ordine ai limiti al possesso di azioni.

## Articolo 10

### Clausola di gradimento

1. Nell'eventualità che in caso di trasferimento a terzi di azioni detenute da soggetti diversi dagli Enti locali, i Soci aventi diritto non esercitino il diritto di prelazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dovrà esprimere il proprio consenso al trasferimento delle azioni oggetto di trasferimento.

2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita forzata, vendita in blocco o altri), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants, o di diritti di opzione.

3. Pertanto, il Socio che intendesse trasferire le proprie azioni dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il numero dei titoli che intende trasferire, il nominativo cui intende trasferirli e le relative condizioni.

4. L'organo amministrativo della Società dovrà, senza indugio, sottoporre tale documentazione all'Assemblea ordinaria dei Soci la quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente da parte dell'organo amministrativo, dovrà esprimersi deliberando la concessione o meno del proprio gradimento.

5. Tale gradimento potrà essere concesso o negato tenendo nella massima considerazione l'interesse della Società e la sua specifica natura. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea ordinaria dei Soci dovesse deliberare il mancato gradimento, l'Assemblea dovrà, entro 120 giorni da tale delibera, indicare uno o più nominativi di soggetti che acquistino alle medesime condizioni. In caso di mancata indicazione nel termine predetto di tali nominativi, il gradimento dovrà intendersi comunque concesso.

#### Articolo 11

##### Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

#### TITOLO III

##### Degli organi sociali

#### Articolo 12

##### Organi Sociali

1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea;
- L'Organo Amministrativo;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Revisore Contabile
- Il Direttore Generale quando nominato.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 11, comma 9, lett. c), del D.Lgs. 175/2016, si sancisce il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato laddove deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

3. È fatto in ogni caso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Articolo 13

##### Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2377 e seguenti del Codice Civile.

#### Articolo 14

##### Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell'ambito del territorio italiano, dall'Organo amministrativo mediante avviso comunicato al domicilio dei Soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

2. L'Assemblea dei Soci si può tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui

si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 giorni dalla chiusura stessa.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della Società.

6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

#### Articolo 15

##### Assemblea ordinaria e straordinaria

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea stessa, o che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti previsti dall'art. 2372 Codice civile; spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

3. In prima adunanza l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

5. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai Soci intervenuti, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

6. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70 % (settantaper cento) del capitale sociale.

#### Articolo 16

##### Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti; tale designazione potrà essere effettuata anche per uno o più esercizi. In mancanza della designazione, o in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'incarico conferito, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, laddove previsto.

2. Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, nominati dall'Assemblea, anche tra i dipendenti della Società.

3. Quando la legge lo imponga, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

4. Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato.

## Articolo 17

### Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata da assumere ai fini della nomina dell'Organo amministrativo, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, conformemente al disposto di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art.2383 del Codice Civile.

2. L'Organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei Soci. Nell'eventualità in cui sia previsto un Consiglio di Amministrazione da tre o cinque membri, deve aversi riguardo a quanto previsto dall'art. 2449 del codice civile, ovvero nel caso di specie:

a. I soci Comune di Cagliari, Città metropolitana di Cagliari e Comune di Quartu Sant'Elena hanno diritto di procedere alla nomina diretta dei componenti il Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alla propria partecipazione alla società.

b. Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri è garantita ad ogni Socio di cui al punto a) la nomina di almeno un componente.

c. Il Presidente del Consiglio di amministrazione sarà designato dal socio Comune di Cagliari.

3. Nella scelta degli amministratori l'Assemblea dei Soci assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, ai sensi di legge.

4. I consiglieri nominati direttamente dal Comune di Cagliari, dalla Città metropolitana di Cagliari e dal Comune di Quartu Sant'Elena, potranno essere revocati solo dall'Ente locale che li ha nominati e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383, 3° comma, e 2449, codice civile.

## Articolo 18

### Sostituzione degli amministratori

1. Qualora vengano a mancare uno o più dei consiglieri nominati direttamente dal Comune di Cagliari, dalla Città metropolitana di Cagliari e dal Comune di Quartu Sant'Elena, ai sensi del presente Statuto, le nomine dirette del o dei loro sostituti verranno effettuate secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 17 del presente statuto.

2. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

## Articolo 19

### Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione (se composto da cinque componenti) laddove istituito, alla luce di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 175/2016, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando in ogni caso contenuto e limiti della delega. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, può attribuire deleghe di gestione al solo Presidente, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'assemblea, determinando in ogni caso contenuto e limiti della delega.

3. Agli amministratori delegati compete - salva diversa deliberazione del Consiglio -



la rappresentanza legale nei limiti della delega.

4. E' conferito all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare e/o revocare procure ai dipendenti della Società per le operazioni riconducibili alle rispettive aree funzionali e/o a terzi per singole operazioni.

5. Rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e quindi non sono delegabili ai singoli amministratori poteri e attribuzioni riguardanti:

(a) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione dei piani programma annuali e pluriennali;

(b) la nomina, sospensione o licenziamento del Direttore Generale, nonché l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Direttore medesimo;

(c) l'acquisizione e/o l'alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) per singola transazione;

(d) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo;

(e) comunque tutte le operazioni di carattere straordinario e tutte quelle non delegabili per legge.

#### Articolo 20

Presidente, Vicepresidente e amministratori con deleghe di gestione

1. Laddove sia stata deliberata la presenza di un Consiglio di Amministrazione, il Presidente fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio nella sede legale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno due amministratori.

Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. La carica di Vicepresidente, esclusa ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 175/2016, è prevista per i soli casi di assenza o impedimento del Presidente, senza compensi aggiuntivi. In assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vicepresidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo presiede l'adunanza il consigliere più anziano di età.

3. L'Amministratore Unico o, se previsto, il Presidente hanno la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.

4. L'amministratore a cui siano state attribuite deleghe di gestione ha poteri di rappresentanza in giudizio e nei confronti dei terzi entro i limiti delle attività delegate.

5. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dall'Organo amministrativo limitatamente alle operazioni oggetto di delega da parte del Consiglio stesso.

#### Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio italiano, su convocazione del Presidente ai sensi del comma 1 dell'Articolo 20.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio, agli organi di controllo e di vigilanza almeno tre giorni prima dell'adunanza.

3. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via

fax almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai Sindaci per gli effetti di cui all'art. 2405 del Codice Civile.

5. Il Consiglio di Amministrazione si può tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione se presente alla seduta.

7. Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi degli organi di controllo e di vigilanza.

8. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i dipendenti della Società o, eventualmente, tra i propri membri, un Segretario che redige i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso. I verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

9. Le copie e gli estratti dei suddetti verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi dal medesimo a ciò delegato, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### Articolo 22

##### Compensi agli amministratori

1. All'Organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

#### Articolo 23

##### Collegio Sindacale

1. L'Assemblea della Società elegge un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, Soci o non Soci, salvo le incompatibilità di legge.

2. Il Comune di Cagliari ha diritto a procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci, comunque non superiore a due effettivi ed uno supplente, tra i quali anche il Presidente, proporzionale all'entità della propria partecipazione.

3. Per quanto riguarda i restanti sindaci ancora da eleggere, si applicheranno le procedure di cui all'articolo 17 comma 2.

4. Nella scelta dei sindaci, l'Assemblea dei Soci assicura, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, il rispetto del principio di equilibrio di genere secondo le normative vigenti.

5. Il collegio sindacale ed i suoi membri assumono i doveri, sono investiti dei poteri, sono assoggettati alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

6. Il collegio sindacale può, previa comunicazione all'Amministratore Unico o, se previsto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del collegio.

7. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convoca-

ta per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

8. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2397 a 2408 del Codice Civile.

9. Ai Sindaci spetterà un compenso annuale determinato secondo quanto stabilito dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

#### Articolo 24

##### Del controllo contabile

1. Il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una Società di revisione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della Società o delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma del codice civile.

#### Articolo 25

##### Direttore Generale

1. L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza, nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.

2. Il Direttore Generale, fatte salve le eventuali ulteriori attribuzioni assegnate dall'Organo amministrativo all'atto della nomina:

- partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- esegue le deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dall'Organo amministrativo, all'assunzione del personale;
- dirige il personale della Società e adotta i relativi provvedimenti;
- indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della Società definendo i relativi regolamenti interni funzionali;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- acquista merci, materie prime, prodotti e servizi per la gestione ordinaria della Società;
- provvede alla stipula di contratti di importo inferiore a euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69) per ogni singolo contratto;
- su delega dell'Organo amministrativo, agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di delegare altri dipendenti della Società.

Il Direttore Generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dalla legge per la nomina degli amministratori.

#### TITOLO IV

##### Bilancio e Utili

#### Articolo 26

##### Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e sul governo societario e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Organo amministrativo provvede altresì a redigere il bilancio preventivo per l'anno seguente entro e non oltre il mese di ottobre e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre successivo.

4. Il bilancio potrà essere certificato da una Società di revisione abilitata, prescelta dall'Assemblea dei Soci, e viene trasmesso agli Enti locali che hanno affidato la gestione dei servizi pubblici alla Società, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea. Tale comunicazione ha solamente lo scopo informativo e non attiene ad alcuna forma di controllo che si esaurisce nell'ambito degli organi sociali.

#### Articolo 27

##### Ripartizione degli utili

1. Fermo restando il disposto del 5° comma dell'art. 7 del presente statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio approvato sono destinati:

- Il 5% alla riserva legale fino al limite di legge;
- Il 15% a riserva statutaria;
- Il residuo a disposizione dell'Assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà.

#### TITOLO V

##### Articolo 28

##### Scioglimento della Società

1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone le modalità per la liquidazione.

##### Articolo 29

##### Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci, tra Soci e Società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere, sono devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori. I tre arbitri saranno nominati entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, in ordine di uno ciascuno, dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Cagliari, dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Cagliari, dal Presidente del consiglio notarile di Cagliari. Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del collegio arbitrale. Nel caso in cui i soggetti designati a provvedere alle nomine loro rispettivamente demandate non vi provvedano in tutto o in parte, nel termine previsto, la nomina degli arbitri non designati sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

2. Circa i termini di adempimento valgono le norme del codice civile per la messa in mora dell'obbligato.

##### Articolo 30

##### Disposizioni integrative

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, valgono le norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia vigenti all'atto dell'applicazione.

Roberto Murru

Antonio Galdiero - notaio